



COMUNE DI PECCIOLI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2026

PREMESSO CHE

- La legge 9 dicembre 1998 n.431 all'art.11 ha istituito un fondo nazionale, da ripartirsi tra le regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- La Regione Toscana con atto di Giunta n.851 del 23/06/2025 comemodificato dalla DGR n.154 del 16 febbraio 2026, ha definito i criteri di accesso al contributo e le modalità di predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti procedure amministrative e con comunicazione via PEC del 26 febbraio 2026 ha fissato i limiti reddituali di partecipazione;
- Il Comune di Peccioli con deliberazione n.58 del 19/06/2026 ha stabilito di finanziare con risorse proprie il bando per il contributo affitto 2026
- Con determinazione della sottoscritta Responsabile dei servizi scolastici e socio assistenziali è stato approvato il presente bando e disposta la pubblicazione del medesimo

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31/07/2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026** secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2026 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026, e cessa al 31 dicembre 2026. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi:

1. Cittadini italiani o di uno degli stati aderenti all'Unione Europea, cittadini di Stati extra-europei in possesso di permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno valido (o con procedura di rinnovo già avviata);
2. Essere residenti nel Comune di Peccioli nell'immobile in riferimento al quale si richiede il contributo, alla data di presentazione della domanda;
3. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1 – abitazione di tipo signorile, A8 ville e A9 palazzi con pregi artistici e signorili) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R.T 2/2019), per il richiedente o per un componente del nucleo familiare convivente, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Peccioli, regolarmente registrato. Non sono ammessi contratti ad uso foresteria e quelli stipulati esclusivamente per finalità turistiche.



COMUNE DI PECCIOLI

4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50Km dal Comune di Peccioli. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valore immobili all'estero). Tali valori verranno rilevati dalla dichiarazione ISEE
Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc;Nel caso sussista una delle condizioni sopradette è necessario consegnare al comune di residenza la documentazione che certifica la condizione dichiarata entro il termine perentorio del 20/09/2025 a pena di esclusione.
6. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. Non superamento del limite di €40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6;
8. Il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non presenti difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (indicatore situazione economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii., non superiore a **32.724,49** euro e un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a **16.500,00**euro (limite ERP).

Per determinare l'inserimento nella fascia A o fascia B è necessario che il valore ISE (indicatore della situazione economica) risultante dalla certificazione e l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrino entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a 16.114,80 euro.
Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"



COMUNE DI PECCIOLI

- B.1) Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a € 16.114,81 e l'importo di € 32.724,49. Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

ATTENZIONE

I soggetti **con ISE di valore 0,00** oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato o previsto dal contratto di affitto, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

- Assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale: tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento che sarà dichiarata nella domanda di contributo, a pena di esclusione;
- A seguito di verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone

La fonte di sostentamento dovrà essere dichiarata nella domanda ed i documenti comprovanti quanto dichiarato (Modulo autocertificazione e produzione allegati richiesti) dovranno essere consegnati al comune di residenza entro il termine perentorio del 31/01/2026 a pena di esclusione dalla liquidazione.

Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

9. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi

10. Il contributo comunale previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale

Art. 2 - Nucleo familiare del richiedente

Il nucleo familiare è composto dal richiedente e da tutti coloro che alla data di partecipazione al presente bando risultano componenti di una stessa famiglia ai sensi della normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e del 29/12/2015.

Nella domanda di partecipazione dovranno inoltre essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante
- Eventuale presenza di persone ultrasessantenni presenti nel nucleo familiare
- Eventuale presenza di minorenni presenti nel nucleo familiare
- Eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata
- Eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali
- Superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolata sulla base della normativa sulla tassa dei rifiuti.

Art.3 – Modalità e termine di richiesta del contributo e di presentazione delle domande – autocertificazione dei requisiti



COMUNE DI PECCIOLI

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino al **31/07/2026** (termine perentorio) solamente in modalità telematica sul sito internet www.comune.peccioli.pi.it mediante (alternativamente):

1. Accesso tramite tessera sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS): al quale si accede con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN. Occorre essere dotati di lettore di smart card. L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli ASL e le farmacie convenzionate;
2. Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)

La domanda presentata in maniera telematica ha valore di autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art.75del DPR 445 del 28/12/2000.

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio.

Per gli utenti che hanno difficoltà all'utilizzo dei mezzi informatici sarà attivo un punto di assistenza presso il Comune di Peccioli.

Sono ritenute inammissibili e non sanabili le domande inviate oltre il termine di scadenza previsto dal bando.

In caso di presentazione di ISE/ISEE con difformità/omissioni o di ISE/ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico alla data di presentazione della domanda, i cittadini verranno avvisati tramite comunicazione scritta da parte del Comune della necessità di regolarizzazione che dovrà avvenire entro il termine massimo indicato per la presentazione dei ricorsi. In assenza di regolarizzazione la domanda NON sarà inserita nella graduatoria definitiva e sarà esclusa.

Art. 4 - Formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art.1.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con l'indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10bis della legge 241/90 e ss.mm.ii..

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento è pubblicata per estratto all'albo pretorio on-line del Comune di Peccioli per 15 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati possono presentare opposizione utilizzando il fac-simile predisposto dal Comune e disponibile presso l'ufficio servizi socio assistenziali.



COMUNE DI PECCIOLI

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva entro il 30/10/2026.

Art. 5 – Calcolo e determinazione del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili stanziato dal Comune di Peccioli e specificatamente destinate alla misura del contributo integrativo del canone di locazione 2026, alle quali potrà aggiungersi una quota di fondi regionali.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.iii, secondo i seguenti parametri:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un **importo massimo** arrotondato di 3.100,00 euro annui

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un **importo massimo** arrotondato di 2.325,00 euro annui

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Le risorse saranno ripartite in maniera proporzionale tra tutti gli aventi diritto ammessi in graduatoria.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità intere pagate e documentate.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con la quota "B" destinata all'affitto del così detto "Assegno di inclusione". Pertanto il Comune effettuerà dei controlli incrociati in collaborazione con l'INPS procedendo alla detrazione di quanto percepito tramite assegno di inclusione, sulla quota del contributo.

Art.6 – Casi particolari

In caso di **decesso del beneficiario**, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare, entro la scadenza indicata nel presente bando, le ricevute di pagamento fino alla data del decesso del richiedente e la certificazione (atto notorio o simili) che attesta il loro stato. Essi dovranno inoltre dichiarare il nome del beneficiario/dei beneficiari e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

Nel caso di residenza nel medesimo alloggio **di più nuclei familiari**, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di **alloggi di edilizia residenziale pubblica**, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2026).

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio, sia nel caso di cambio di residenza, sempre nell'ambito del Comune di Peccioli, nel periodo tra il 1 gennaio 2026 e la data di scadenza del bando, dovrà farsi riferimento nella domanda al vigente contratto di locazione, regolarmente registrato.



COMUNE DI PECCIOLI

Nel caso di **contratti con canoni annui diversi**, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia *trasferito la propria residenza* in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2026, dovranno essere consegnati all'ufficio competente, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo sarà erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'importo del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di **trasferimento in altro comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art.7 –Durata e liquidazione dei contributi

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse stanziare risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale a tutti gli aventi diritto inseriti in graduatoria

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2026 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026, e cessa al 31 dicembre 2026.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Sulla base del disposto della DGR n.851 del 23 giugno 2025, la quota di contributo erogata non potrà essere inferiore ad **€ 200,00**. Pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, che sarà liquidato esclusivamente qualora rientri nei parametri previsti dalla sopra richiamata DGR 851/2025.

ATTENZIONE:In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

In base all'art.7 della Legge 12 novembre 2004 n.269, **in caso di morosità**, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Il contributo verrà versato in un'unica soluzione nell'anno 2026, previa presentazione all'Ufficio servizi socio assistenziali, **entro il termine del 30.01.2027**, pena la decadenza del relativo beneficio, di tutta la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relative all'anno 2026, come di seguito specificato:

-RICEVUTE: potranno essere presentate anche in copia in regola con imposta di bollo e contenere e i seguenti dati:

Nome e cognome di chi effettua il pagamento



COMUNE DI PECCIOLI

Nome e cognome di chi riceve il pagamento

Importo in cifre ed in lettere

Periodo di riferimento: mese ed anno

Ubicazione dell'immobile

Firma LEGGIBILE del ricevente il pagamento

-BONIFICI BANCARI O POSTALI: Potranno essere presentati anche in copia ma dovranno contenere i seguenti dati:

Nome e cognome di chi effettua il pagamento

Nome e cognome di chi riceve il pagamento

Importo

Causale del versamento (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento

-AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO corredata della copia del suo documento d'identità in corso di validità, nella quale dovrà attestare:

Nome e cognome di chi ha effettuato il pagamento ed il regolare pagamento dell'affitto da parte di questi

Importo

Causale (AFFITTO) con l'indicazione del periodo di riferimento: mese ed anno

Ubicazione dell'immobile

Firma LEGGIBILE del proprietario

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata entro il termine del **30 gennaio 2027, PENA LA MANCATA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**. In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

Art. 8 – Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria attraverso **accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice **IBAN**.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'ufficio sociale anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di **variazione del conto corrente** e ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'ufficio sociale.

Art. 9 - Controlli

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il Comune di Peccioli provvede all'istruttoria delle domande verificandone la veridicità, la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando .

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune potrà avvalersi altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Norme applicabili

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è



COMUNE DI PECCIOLI

esclusivamente finalizzato all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio del Comune di residenza, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli P.zza del Popolo 1 – 56037 Peccioli (PI) - Tel. (+39) 0587 67261 il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale funzione Igor Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco n.10 del 21.06.2018).

L'informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Peccioli e consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.peccioli.pi.it/protezione-dati-personali.html>.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il servizio "Ufficio Unico Servizi Scuola e Socio Assistenziali" del Comune di Peccioli Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Adriana Viale.

Peccioli,

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Adriana Viale